

## Novità per le coperture sanitarie collettive aziendali

**Il Decreto sui Fondi integrativi del SSN stabilisce che il 20% delle erogazioni deve essere destinato alle prestazioni vincolate pena la perdita del beneficio fiscale.**



Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio il **Decreto sui Fondi integrativi del SSN** a firma del Ministro Sacconi che dà applicazione al D. Lgs. n. 502/1992 (e successive modificazioni: D. Lgs. n. 229/1999) ed al primo provvedimento attuativo del 31 marzo 2008, sugli ambiti di intervento dei fondi integrativi.

Si ribadisce per quanto riguarda i **Fondi sanitari di origine negoziale ex art. 51 co 2 lett a) TUIR DPR 917/86** (cioè per le coperture sanitarie collettive rivolte ai dipendenti aziendali) l'obbligo di dimostrare già a partire dal 2010 che il 20% delle erogazioni sono destinate a **prestazioni socio sanitarie** (comprese quelle riabilitative in persone temporaneamente inabilite a seguito di malattia e infortunio) e **assistenza odontoiatrica** per poter mantenere il regime di deducibilità fiscale dal reddito.

La *ratio* della norma è infatti quella di indirizzare almeno una quota minima del 20% alle prestazioni escluse dalla copertura del Servizio Sanitario Nazionale ed evitare che le coperture sanitarie integrative aziendali siano totalmente duplicative della sanità pubblica.

È prevista l'istituzione dell'Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi del SSN e gli obblighi di trasmissione della documentazione per la verifica del rispetto delle condizioni previste (si dovrà dimostrare di avere erogato almeno il 20% di queste prestazioni vincolate sul totale), in maniera che le aziende che versano i contributi di assistenza sanitaria in favore dei dipendenti **possano continuare a beneficiare del regime fiscale agevolato della deducibilità**.

La CAMPA si è da tempo attivata per le coperture sanitarie collettive aziendali da lei gestite inserendo laddove non erano già previste le prestazioni di natura odontoiatrica, sicuramente più frequenti, e anche quelle di carattere socio-sanitario come le riabilitazioni o l'assistenza infermieristica per soggetti temporaneamente inabilitati.

La CAMPA si è dunque già adeguata alle nuove normative ed è in grado di fornire coperture che nel rispetto della percentuale prevista dal Decreto consentono di mantenere gli importanti benefici fiscali previsti per le coperture dei dipendenti aziendali.

*L'art. 51 co 2 lett a) TUIR DPR 917/86 prevede la deducibilità fino al massimale di 3.615,20 € dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità di assistenza.*

**Le Aziende interessate ad attivare una copertura sanitaria possono contattare i nostri Uffici:** [info@campa.it](mailto:info@campa.it) 051 230967